

APPELLO 16/2013
“SUD-EST CUP”
Mazara del Vallo (TP) – 26 e 27 ottobre 2013
Classe Altura – ITA 188 V/S ITA 15950

Regole: 65.2 - 70.6 – Appendice R2.1(c) - Normativa FIV per l'Attività Sportiva Nazionale organizzata in Italia E3.4 ed E3.5

Regola 65.2 RRS - Una parte nell'udienza ha diritto di ricevere per iscritto le informazioni relative ad una decisione, se lo richiede in forma scritta al comitato delle proteste non più tardi di sette giorni dopo essere stata informata della decisione. Il comitato deve allora prontamente fornire tali informazioni.

Punto 3.5 Normativa FIV - Il Comitato organizzatore deve rispondere alla richiesta di documenti relativi alla decisione entro 8 giorni.

Regola 70.6 RRS - Gli appelli e le richieste devono essere conformi all'appendice R.

Appendice R2.1(a) - L'appello deve essere proposto non più tardi di 15 giorni dal ricevimento della decisione scritta del Comitato per le Proteste.

Appendice R2.1(c) - Se il comitato delle proteste non fornisce prontamente la documentazione, l'appellante deve, entro un tempo ragionevole dopo l'udienza, inviare un appello con una copia della protesta o richiesta e ogni relativa corrispondenza, per cui dal momento in cui si concretizza l'inosservanza degli 8 giorni assegnati dalla Normativa federale per la risposta alla richiesta di documenti, inizia a decorrere il termine di 15 giorni per la presentazione dell'appello.

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Eugenio Torre (Presidente), Marco Alberti e Fabio Donadono (Componenti Effettivi), Anna Mario Bonomo e Giuseppe Russo (Supplenti) e Lorena Gucciardi (Uditore), ha emesso la seguente

DECISIONE

sull'appello presentato da barca ITA 188 – L'Irascibile – Classe Altura, avverso la squalifica per infrazione alla regola 11 nella prova disputata il 27 ottobre 2013 come decisa dal Comitato per le Proteste della “SUD-EST CUP” organizzata dalla “ASD Adina” a Mazara del Vallo (TP).

Il giorno 27 ottobre 2013 poco prima del segnale di partenza della seconda prova di giornata della “SUD-EST CUP” avveniva un incidente fra le barche ITA 188 “L'Irascibile” e ITA 15950 “Niño”. Entrambe protestavano e presentavano regolare protesta al rientro a terra. Convocata l'udienza, il Comitato per le Proteste (CpP), sentite le parti e i testimoni accertava che “In occasione della imminente partenza della seconda prova con vento modesto, Niño con mure a dritta dietro la linea di partenza si trova ingaggiato sulle stesse mura con L'Irascibile e conseguentemente avviene la collisione sul mascone di poppa di sinistra. Nessuno si auto penalizza.”, decidendo che “L'Irascibile ingaggiato sopravvento stesse mura non si è tenuto discosto e pertanto si applica la regola 11 per cui L'Irascibile è DSQ”.

L'armatore di barca ITA 188, dopo aver chiesto in data 30/10/2013 copia della documentazione relativa alla decisione adottata dal CpP il 27/10 e dopo aver ricevuta tale documentazione in data 20/11/2013, proponeva appello datato 3 dicembre 2013 e protocollato in data 9 dicembre 2013 al n 9247.

Al riguardo va preliminarmente rilevato che la regola 65.2 RRS, nel contemplare l'onere di una parte di chiedere nel termine di 7 giorni le informazioni scritte relative ad un'udienza, stabilisce l'obbligo del Comitato per le proteste di fornire “prontamente” le informazioni richieste.

In proposito, il punto 3.5 della Normativa federale sull'attività sportiva nazionale precisa che tutta

la documentazione relativa alla decisione di primo grado deve essere trasmessa all'interessato a cura dell'autorità organizzatrice nel termine di 8 giorni.

Orbene, la regola R2.1 RRS prevede il termine di 15 giorni per la presentazione dell'appello, con decorrenza dal ricevimento della decisione scritta, e dispone nel contempo che "se il comitato delle proteste manca di conformarsi alla regola 65, l'appellante deve, entro un tempo ragionevole dopo l'udienza, inviare un appello con una copia della protesta o richiesta e ogni relativa corrispondenza".

Inoltre, la "Normativa FIV per l'Attività Sportiva Nazionale organizzata in Italia" al punto "E3.4 – Obblighi dell'appellante" prescrive che "In mancanza totale o parziale della documentazione di cui alla appendice R2.2 potrà essere presentato entro i termini di cui alla appendice R2.1, un appello puramente "interruttivo", con la riserva di integrarlo e corredarlo appena possibile."

Non risulta pervenuto un qualsiasi documento dell'appellante atto ad interrompere i termini e ottenere una proroga dei tempi di invio della documentazione, comprovante altresì la propria intenzione di presentare appello, ma impossibilitato per la mancanza della documentazione necessaria non ancora pervenutagli, dopo legittima richiesta conforme ai tempi e modi di cui alla regola 65.2 RRS, da parte del CpP, o dal Comitato Organizzatore, che non ha ottemperato al punto "E3.5 - Compiti e Obblighi del Comitato Organizzatore" della Normativa FIV - ASN.

Ne consegue che, dal momento in cui diventa evidente l'inadempienza alla regola 65 (che appunto si concretizza con l'inosservanza degli 8 giorni assegnati dalla Normativa federale), inizia a decorrere il termine per la proposizione dell'appello, che ragionevolmente può essere individuato nella misura di 15 giorni, simmetricamente a quanto previsto dalla stessa regola R2.1(a) per l'ipotesi in cui l'interessato sia in possesso della decisione scritta del CpP.

Sennonché, nella specie, l'appellante, dopo aver atteso per 21 giorni la risposta alla propria richiesta di documenti, ha lasciato trascorrere ulteriori 13 giorni prima di inviare l'appello, totalizzando quindi complessivamente 37 giorni dopo l'udienza.

Ne consegue che l'appellante non ha adempiuto all'onere di proporre l'appello in un tempo ragionevole, per cui l'appello in esame risulta tardivo in base alla regola R2.1(c) RRS.

PQM

la Giuria d'Appello dichiara inammissibile l'appello proposto da barca ITA 188 "L'Irascibile".

Così deciso in Genova il 10 maggio 2013

f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale